



Associazione Italiana Vele d'Epoca

REGOLAMENTO ORGANICO GENERALE

approvato nell'assemblea del 29 novembre 2019

TITOLO I Norme generali

Art. 1 Intese

Ferma restando l'esclusione di qualsiasi fine di lucro stabilita dall'articolo 1 dello statuto, l'associazione, per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, può stipulare convenzioni, intese, contratti e accordi con pubbliche istituzioni, con istituti privati e con società ed imprese.

Qualsiasi patto deve essere sottoposto all'approvazione preventiva del consiglio direttivo ed è sottoscritto dal presidente in quanto legale rappresentante dell'associazione.

Gli eventuali benefici pecuniari devono essere ad ogni modo destinati all'incremento del patrimonio associativo ed è interdetta la distribuzione tra i soci di utili, proventi o dividendi.

Gli accordi che l'associazione stipula per l'organizzazione di raduni e regate sono sottoposti all'approvazione preventiva del comitato esecutivo previsto dall'articolo 29 dello statuto.

Ogni eventuale beneficio pecuniario che dovesse da essi pervenire è sempre e comunque destinato all'incremento del patrimonio associativo.

Art. 2 Sede associativa

La sede associativa, dall'articolo 4 dello statuto fissata presso lo Yacht Club Italiano, ha carattere legale e funzione di rappresentanza e i soci vi accedono per le assemblee e per le altre solennità dell'associazione.

Art. 3 Sedi delle sezioni dell'associazione

Le sezioni dell'associazione previste dall'articolo 5 dello statuto possono essere prive di sede, bastando un recapito postale. Se tuttavia intendono darsene una, la collocazione di essa deve essere approvata dal consiglio direttivo dell'associazione.

TITOLO II Registri degli yachts e certificati di stazza

Art. 4 Registri degli yachts

L'associazione tiene quattro registri degli yachts: uno per gli yachts d'epoca, uno per quelli classici, uno per le repliche degli yachts dell'una e dell'altra categoria e uno per gli yachts che sono ammessi tra gli «Spirit of Tradition».

Art. 5 Iscrizione nei registri degli yachts dei soci

5.1 Ogni socio ha diritto all'iscrizione nei registri dell'associazione di qualsiasi yacht di sua intera proprietà che abbia i requisiti stabiliti dall'articolo 2 dello statuto o, per gli «Spirit of Tradition», che sia incluso nella lista di essi redatta dal C.I.M. o che sia giudicato conforme dalla commissione di stazza dell'associazione stessa. Ogni socio può inoltre richiedere l'iscrizione degli yachts che abbia in uso o godimento duraturo in forza di una convenzione scritta; questi sono, però, ad ogni effetto sottoposti al regime stabilito dall'ultimo comma dall'articolo successivo.

5.2 L'iscrizione di uno yacht è soggetta a una tassa annuale commisurata alla lunghezza dello scafo e, comprensiva della quota associativa (€ 80), risultante come segue:

fino a m 10,00	€ 220
da m 10,01 a m 13,00	€ 270
da 13,01 fino a m 16,00	€ 320
> m 16,00	€ 370

5.3 L'iscrizione di uno yacht in uno dei registri dell'associazione comporta il diritto, ma non l'obbligo di sottoporlo alle operazioni della stazza C.I.M., dalle quali sono comunque esclusi gli yachts della categoria «Spirit of Tradition».

Art. 6 Iscrizione nei registri degli yachts in proprietà suddivisa o collettiva

6.1 Uno yacht in proprietà suddivisa tra persone fisiche, in modo tale che una di esse abbia la maggioranza assoluta della caratura, può essere iscritto nei registri dell'associazione, purché tale maggioranza sia detenuta da un socio, che nei confronti dell'associazione resta ad ogni effetto l'unico titolare di esso.

6.2 Uno yacht in proprietà suddivisa tra persone fisiche, in modo tale che nessuna di esse abbia la maggioranza assoluta della caratura, può essere iscritto nei registri dell'associazione a condizione che:

la maggioranza dei caratori si accordi a designare l'unico responsabile di esso nei confronti dell'associazione,
che il designato sia o divenga socio.

6.3 Uno yacht di proprietà di un'associazione, di una società o di un'istituzione può essere iscritto nei registri dell'associazione a condizione che il legale rappresentante della proprietà divenga l'unico responsabile di esso nei confronti dell'associazione, senza che per questo gli derivi alcun diritto associativo.

6.4 L'associazione, la società o l'istituzione è per l'iscrizione tenuta a una tassa annuale nella misura stabilita nell'articolo 5, ma gravata dagli oneri tributari.

Art. 7 Registri degli yachts stazzati

Parallelamente a quelli previsti dall'articolo 4, l'associazione tiene altri tre registri nei quali include rispettivamente gli yachts d'epoca, classici e loro repliche per i quali abbia emesso un certificato di stazza.

Art. 8 Revisione dei registri

8.1 La revisione dei registri dell'associazione è annuale, non di meno il socio che cessa di essere proprietario di uno yacht iscritto in uno di essi è tenuto a darne sollecita comunicazione scritta.

8.2 Il socio è altresì tenuto a dare comunicazione se uno yacht di sua proprietà iscritto in uno di essi sia collocato in disarmo, transitorio come definitivo.

8.3 La violazione di queste norme comporta il deferimento al collegio dei probiviri.

Art. 9 Certificati di stazza

9.1 Giusta l'articolo 5.4 del *Regolamento per la stazza e per le regate degli yachts d'epoca e classici* emanato dal **Comitato Internazionale del Mediterraneo dello yachting classico** l'associazione, in quanto nazionale, emette i certificati di stazza per gli yachts d'epoca e classici, nonché per le loro repliche. Il certificato di stazza attesta il *rating* ad ogni yacht attribuito secondo il sistema previsto dal comma 3 dell'articolo 2 dello statuto.

9.2 L'emissione e poi la rinnovazione del certificato di stazza sono, giusta il citato articolo, soggette a una tassa annuale il cui importo è internazionalmente stabilito dal Comitato Esecutivo del predetto Comitato.

9.3 La tassa di emissione non è comprensiva di quanto compete allo stazzatore per rimborsi ed eventuale compenso.

Art. 10 Pluralità dei certificati

Ogni socio che chieda l'emissione e la rinnovazione del certificato di stazza per più yachts, è per tutti quelli successivi al primo tenuto a versare un quarto di quanto gli competerebbe per ciascuno di essi, senza tuttavia che da ciò gli derivi incremento alcuno dei suoi diritti associativi.

TITOLO III Guidoni e fiamme

Art. 11 Guidone ordinario

Il guidone ordinario, che giusta il primo comma dell'articolo 11 dello statuto ogni socio ha diritto di battere, è blu con bordura bianca. Al centro ha una sottile linea bianca che prolunga quella di galleggiamento delle sezioni trasversali dello yacht *Britannia* tracciate in bianco e disposte in modo che quelle poppiere si trovino all'asta e quelle prodriere al ventame.

Art. 12 Diritto all'uso del guidone ordinario

Il diritto a battere il guidone ordinario è per ciascun yacht subordinato alla corresponsione delle tasse stabilite dall'articolo 5 e si estingue con la cessazione della qualità di socio del suo armatore.

Art. 13 Guidone onorario

Il guidone onorario è bianco con bordura blu. Al centro ha una sottile linea blu che prolunga quella di galleggiamento delle sezioni trasversali dello yacht *Britannia* tracciate in blu e disposte in modo che quelle poppiere si trovino all'asta e quelle prodriere al ventame.

Art. 14 Diritto all'uso del guidone onorario

Il guidone onorario compete allo yacht del presidente dell'associazione, a quelli del commodoro e dei soci onorari, nonché alle navi scuola della Marina Militare italiana e a tutti gli altri yachts ai quali sia stato concesso prima del 2010.

Il guidone onorario è altrimenti concesso con deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 15 Fiamma ordinaria

La fiamma ordinaria è blu con bordura bianca. Al centro ha una sottile linea bianca che prolunga la linea di galleggiamento delle sezioni trasversali dello yacht *Britannia*

tracciate in bianco e disposte in modo che quelle poppiere si trovino all'asta e quelle prodiere al ventame.

Art. 16 Diritto all'uso della fiamma ordinaria

La fiamma ordinaria può essere alzata da tutti gli yachts ai quali essa sia stata concessa prima del 2010.

La fiamma ordinaria è concessa con deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 17 Fiamma onoraria

La fiamma onoraria è bianca con bordura blu. Al centro ha una sottile linea blu che prolunga la linea di galleggiamento delle sezioni trasversali dello yacht *Britannia* tracciate in azzurro e disposte in modo che quelle poppiere si trovino all'asta e quelle prodiere al ventame.

Art. 18 Diritto all'uso della fiamma onoraria

La fiamma onoraria può essere alzata da tutti gli yachts ai quali essa sia stata concessa prima del 2010.

La fiamma onoraria è concessa con deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 19 Esposizione e dimensione dei guidoni e delle fiamme

Il guidone e la fiamma sono esposti in regata, durante i raduni e quando sia a riva la gran gala. Possono essere tuttavia esposti in ogni altra circostanza dal socio ritenuta opportuna.

Il punto di esposizione e le materiali condizioni del guidone e della fiamma debbono rispondere alle usuali norme marinaresche.

Le dimensioni dei guidoni e delle fiamme corrispondono a quelle delle grandezze convenzionali delle bandiere da segnalazione di uso marittimo.

TITOLO IV Archivio e biblioteca

Art. 20 Archivio

20.1 In un archivio, che può avere collocazione diversa dalla sede associativa, debbono essere custoditi tutti i disegni, i documenti e i manoscritti acquisiti dall'associazione per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 2 dello statuto.

20.2 Nell'archivio debbono essere altresì custoditi i materiali informatici che abbiano carattere documentario, mentre non vi debbono essere introdotti gli atti e i documenti di carattere amministrativo.

Art. 21 Biblioteca

Tutte le opere a stampa di proprietà dell'associazione sono conservate in una biblioteca, che sino a diversa deliberazione è quella dello Yacht Club Italiano.

Art. 22 Regolamenti dell'archivio e della biblioteca

Il consiglio direttivo emana i regolamenti speciali per l'archivio e per la biblioteca.

TITOLO V

Verbali

Art. 23 Verbali

Ogni organo collegiale dell'associazione deve avere un libro dei verbali.

Il segretario dell'organo o quello della singola riunione scrive o sollecitamente trascrive nel rispettivo libro ciascun verbale, che in tale stesura sarà sottoposto all'approvazione.

Art. 24 Approvazione dei verbali

Ogni verbale, entro trenta giorni inviato in visione agli intervenuti, sarà di norma approvato nella riunione successiva del rispettivo organo.

Quando, tuttavia, ragioni particolari lo impongano o sia richiesto dalla maggioranza degli intervenuti, un verbale può essere approvato seduta stante.

TITOLO VI

Elezioni

Art. 25 Scheda elettorale

La scheda elettorale prevista dall'articolo 35 dello statuto sarà suddivisa in un numero di sezioni pari a quello degli organi per i quali si procede alla votazione e ogni sezione conterrà tante righe quanti sono i componenti di ogni singolo organo.

Desumendoli dai rispettivi elenchi dei disponibili o dei proposti dalla commissione elettorale o altresì sostituendoli con quelli di altri di sua scelta, il socio trascrive sulla scheda i cognomi di coloro per i quali intende votare.

Il numero dei cognomi segnati potrà essere inferiore a quello dei componenti del singolo organo, ma non superiore.

In caso di omonimia i cognomi dovranno essere accompagnati dal nome personale o almeno dalla sua iniziale; ove l'uno o l'altra manchi, il voto è attribuito all'omonimo che sia candidato.

Art. 26 Voti in eccedenza

I voti espressi in eccedenza e quelli conferiti ad estranei all'associazione comportano la nullità della scheda relativamente all'organo per il quale il caso ricorra.

Art. 27 Nullità della scheda

Qualsiasi segno di riconoscimento sulla scheda, come l'uso di un inchiostro colorato, ne comporta la nullità totale.